



COMUNE DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

Verbale n. 07

Il sottoscritto Marco Ceolin, Revisore dei Conti ai sensi dell'art 234 e seguenti del Tuel, nominato con D.C.C. n. n. 31 del 31.07.2023 chiamato ad esprimere un parere sulla proposta della delibera di Giunta avente ad oggetto:

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - APPROVAZIONE
in ordine alla sola sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale"**

premesse che:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 recita che *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 dispone che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli*

enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art. 33 del decreto-legge 34/2019, e in sua applicazione il DM 17 marzo 2020 ha disegnato un nuovo metodo di calcolo delle capacità assunzionali rispetto al sistema previgente dell'art.3 del D.L.90 del 24.6.2014;

- il DPCM del 17.03.2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020 ha aggiornato le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

preso atto inoltre che L'Ente:

- con deliberazione n. 82 del 19.07.2023 la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- il Consiglio Comunale n. 48 del 15.12.2023 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed inviato a BDAP in data 20.12.2023;
- il rendiconto di gestione anno 2022 era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 09.05.2023 ed inviato a BDAP in data 11.05.2023;

accertato che

l'Ente si colloca nella fascia demografica e) della tabella del DM 17.03.2020 avendo una popolazione residente di riferimento al 31.12.2023 pari a 13.884, nella quale vengono individuati sia i valori minimi che massimi definiti dall'art. 4, comma 1 e art. 6 tabella 1 e tabella 3 sotto rappresentata;

ART. 4 DM 17/3/2020			
		Tabella 1	Tabella 3
a	Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%	33,5
b	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%	32,6
c	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%	31,6
d	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%	31,2
e	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	30,9
f	Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%	31,0
g	Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%	31,6
h	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%	32,8
i	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%	29,3

verificata la documentazione ricevuta via mail il 12.04 u.s. oltre ad altre integrazioni richieste e ricevute nei giorni successivi dalla segreteria dai quale risulta che:

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 - 2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 15,84%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020, pari al 26.90% come sotto rappresentato;

BELGIOIOSO	6.472	ABITANTI	
ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022
	5.750.747,72	5.710.047,83	5.854.813,66
totale	5.750.747,72	5.710.047,83	5.854.813,66
MEDIA ENTRATE CORRENTI	5.771.869,74		
STANZIAMENTO F.C.D.E.	764.644,67		
MEDIA ENTRATE CORRENTI al netto del F.C.D.E.	5.007.225,07		
SPESA DEL PERSONALE al netto dell'IRAP:	792.913,58		
totale	792.913,58		
SPESA DEL PERSONALE NETTA (792.913,58) =	15,84%		
MEDIA ENTRATE CORRENTI NETTA (5.007.225,07)			
Individuazione valori soglia - art. 4, c. 1 e art. 6	Tabella 1 (Valore soglia MIN)	Tabella 3 (Valore soglia MAX)	
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	30,90%	

- verificato che il calcolo dell'incremento massimo applicabile per l'ente si assesta nei seguenti valori:

Calcolo incremento massimo	
SPESA DEL PERSONALE Anno 2022	792.913,58
SPESA MASSIMA DI PERSONALE 26,90%	1.346.943,54
INCREMENTO MASSIMO	554.029,96
	11,06%

- il calcolo delle capacità assunzionali rispettano i limiti previsti ed indicati dai conteggi sotto riportati;

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	2024
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	725.453,76
% DI INCREMENTO ANNO 2024 (Tabella 2)	26,00%
INCREMENTO ANNUO (2020-2024)	188.617,98
Tetto di spesa personale ANNO 2024	914.071,74

- la spesa del personale oggetto di verifica, comprensiva della capacità assunzionale, non supera l'incremento annuo consentito e la spesa massima ex art. 4, comma 1 come sotto verificato

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE	848.066,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE 26,90%	1.346.943,54
Tetto di spesa personale ANNO 2024	914.071,74
Confronto tra limiti di incremento Tabella 1 - Tabella 2	914.071,74
Limite spesa personale da applicare nell'anno 2024	914.071,74

rilevato che ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. n. 183/2011 introduce l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

preso atto che risultano acquisite agli atti le dichiarazioni dei Responsabili di Settore dalle quali non risultano situazioni di eccedenza di personale considerata la consistenza dei dipendenti presente nell'organizzazione dell'Ente;

considerato che sono previste le seguenti cessazioni:

- CESSAZIONI 2024: 1 Operatore Esperto servizi demografici (dimissioni);
- CESSAZIONI 2025: 1 Operatore Esperto servizio Tecnico (pensionamento)

tenuto conto che sono previste le seguenti assunzioni:

- ASSUNZIONI REALIZZATE 2024:
 - 1 Funzionario ad Elevata Qualificazione per l'Ufficio Finanziario
 - 1 Istruttore Tecnico (Geometra) da destinare all'Ufficio Tecnico

considerato che l'Ente non ricade nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- risulta adottata la programmazione triennale dei fabbisogni del personale;
- risultano rispettati i limiti di spesa di personale;
- ha rideterminato la dotazione organica del personale;

Visti

- l'art. 1, comma 557, comma 557 ter, comma 557 quater della Legge n. 296/2006,
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019 convertito in L. n.58/2019 ,
- il DPCM del 17.03.2020,
- la Circolare interministeriale del 13.05.2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 c.2 D.L. 34/2019;
- l'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 36/2022 convertito dalla legge 79/2022
- i pareri favorevoli rilasciati in data 08.04.2024 in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa

per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ASSEVERA

Il rispetto alle prescrizioni di legge e della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica, sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024/2026 con la proposta di deliberazione della Giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Pavia, 16 aprile 2024.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marco Ceolin